



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

SEMI DI LUCE BLU

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
allegato dell'atto  
Registrato al N. 5077 serie 3

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Funzionario  
Francesco Monaci

### ART. 1 - Denominazione e sede

(\*) ~~Assessore~~ ~~Dirigente~~ del Direttore Provinciale Maria Rita Civolan

È costituita l'associazione denominata "Semi di Luce Blu" con sede a Bologna (BO) in Via Valdossola, n. 20.

L'assemblea ordinaria può variare l'indirizzo della sede dell'associazione all'interno dello stesso Comune, senza modificare il presente Statuto; l'assemblea straordinaria può variare l'indirizzo della sede nei restanti casi, modificando così lo Statuto.

L'associazione potrà aprire sedi secondarie.

### ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

### ART. 3 - Anno sociale

L'anno sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. L'esercizio sociale in essere alla data di approvazione del presente Statuto terminerà quindi il 31 agosto 2019.

### ART. 4 - Statuto e regolamenti

L'Associazione Culturale Semi di Luce Blu è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

### ART. 5 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue le proprie finalità, in via esclusiva o principale, nell'ambito della "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale" (lettera i art.5, D lgs 117/2017); non ha scopo di lucro e destina tutte le proprie risorse al raggiungimento delle finalità istituzionali; è per sua natura apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.

L'Associazione si prefigge, in particolare, le seguenti finalità civiche e di utilità sociale:

- la crescita spirituale e personale degli individui, attraverso un approccio olistico di comprensione della realtà e dell'ambiente sociale e naturale, attraverso l'acquisizione di capacità di analisi introspettiva;
- l'approfondimento e la ricerca in ambito filosofico e religioso al fine di favorire la crescita spirituale, culturale e sociale delle persone;
- la promozione del dialogo pacifico fra le persone e nelle comunità attraverso la valorizzazione delle diversità e il riconoscimento delle qualità peculiari di ciascuno.



## **ART. 6 – Attività**

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità sociali, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano giudicate necessarie od utili, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni e fondazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione organizza e promuove:

- corsi, seminari, stage, incontri e attività in genere, di ricerca e formazione, sia nell'ambito psicologico che nell'ambito delle facoltà paranormali e della naturopatia;
- convegni, conferenze e dibattiti;
- pubblicazione di riviste, opuscoli e dispense con finalità divulgative;
- percorsi individuali assistiti.

Può inoltre partecipare a progetti, bandi, concorsi le cui finalità siano riconducibili agli scopi e attività istituzionali.

Attività e corsi possono essere svolti anche a favore dei non associati e altresì in luoghi diversi dalla sede sociale.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività marginali, anche commerciali, connesse alle attività istituzionali, allo scopo di assicurarsi i finanziamenti necessari al perseguimento delle finalità sociali.

Le attività istituzionali dovranno, in ogni caso, essere prevalenti rispetto alle attività marginali e/o commerciali.

L'Associazione può ospitare temporaneamente nei propri locali attività simili o complementari a quelle istituzionali svolte da soggetti affini all'associazione, per tipologia e finalità.

## **TITOLO II – GLI ASSOCIATI**

### **ART. 7 - Ammissione**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, purché non abbiano riportato condanne, con sentenza definitiva, per reati di carattere mafioso, o le persone giuridiche, italiane o straniere, e gli enti, anche non riconosciuti, che condividano e dimostrino reale interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi a realizzarle,.

Assumono la qualifica di associato tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, abbiano presentato domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dopo averla esaminata, in caso di risposta positiva disporrà l'iscrizione nel libro degli associati, di cui darà comunicazione all'interessato, anche verbalmente.

La domanda di ammissione comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può delegare ciascuno dei propri membri ad accettare provvisoriamente le domande di ammissione pervenute, salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

In caso in cui la domanda di ammissione dovesse essere respinta, motivatamente, la mancata ammissione dovrà essere comunicata in forma scritta all'interessato. L'aspirante associato non ammesso potrà fare richiesta, con atto scritto, direttamente all'assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla comunicazione della non ammissione: l'assemblea è chiamata ad esprimersi entro sessanta giorni. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

#### **ART. 8 - Quote annuali**

L'importo delle quote d'iscrizione annuale è stabilito, all'inizio di ciascun anno sociale, dal Consiglio Direttivo.

La quota dovrà essere versata entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, o, per i nuovi associati, entro 60 (sessanta) giorni dal momento della ammissione ad associato.

La quota associativa annuale rappresenta un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione ed è intrasmissibile, sia per atto fra vivi che per successione, non rivalutabile non rimborsabile, né dà diritto alla percezione di utili sotto qualsiasi forma e pertanto neppure a distribuzione di riserve, fondi o capitale.

Il mancato pagamento della quota annuale, nei termini previsti dal presente Statuto, comporta automaticamente il decadimento dalla qualifica di associato e la cancellazione dal libro degli associati, senza alcuna comunicazione preventiva.

#### **ART. 9 - Diritti**

Tutti gli associati hanno diritto di:

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- esprimere il proprio voto, purché maggiorenni e regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per la nomina degli organi sociali, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché per le altre attribuzioni assembleari;
- candidarsi ed essere eletti quali membri degli organi sociali, purché regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

#### **ART. 10 - Doveri**

Gli associati devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e gli eventuali Regolamenti dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri associati, nonché all'esterno dell'Associazione, deve essere improntato ad assoluta correttezza e buona fede.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 11 - Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato viene meno per:

- a. causa di morte;
- b. recesso;
- c. mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti all'art 8 del presente Statuto;
- d. esclusione deliberata dall'assemblea degli associati.

Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto dalla data di presentazione della domanda.

L'esclusione di cui al punto "c" del presente articolo è automatica e la cancellazione viene indicata nel libro iscritti nel libro degli associati, ad opera del Consiglio Direttivo, senza alcuna comunicazione all'associato decaduto.

L'esclusione, a seguito di comportamenti, da parte dell'associato, che violino le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell'Associazione o siano in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione o che si sostanzino in diffamazione dell'Associazione o nella diffusione di notizie false o ingiuriose su di essa, è deliberata, su proposta del C.D., dall'Assemblea degli associati, nella prima convocazione utile; la delibera di esclusione è comunicata all' associato in forma scritta a cura del C.D.

## **TITOLO III - ORGANI**

### **ART.12 - *Gli organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

### **ART. 13 - *L'Assemblea***

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti.

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi; ogni associato ha diritto ad un solo voto, associati diversi dalle persone fisiche hanno comunque diritto ad un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante ovvero un loro delegato, anche permanente.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria.

### Convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno sociale.

La convocazione viene pubblicizzata mediante comunicazione sul sito istituzionale o su un altro social network, in assenza di questo, attraverso l'indirizzo mail indicato dall'associato al momento dell'iscrizione o in successiva comunicazione di modifica, almeno 15 giorni prima della data prefissata.

L'Assemblea ordinaria deve, inoltre, essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi e in caso di richiesta di almeno un terzo degli associati, purché regolarmente iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

### Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- l'esclusione degli associati, su proposta del CD, nei casi previsti dall'art. 11 del presente Statuto;
- la definizione delle linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario ovvero del bilancio dell'Associazione;
- l'esclusione degli associati, su richiesta dal C. D., come da art.11 del presente Statuto;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.

### Validità dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati.

Non è ammessa la delega (e quindi la presenza per delega), neppure ad un altro associato.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione deve essere prevista in data successiva di almeno due giorni alla data della prima convocazione.

### Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.

Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.



Il libro dei verbali delle assemblee può essere consultato da tutti gli associati, previa richiesta al Consiglio Direttivo.

Il CD deve mettere i libri a disposizione entro 30 (trenta) giorni.

#### **ART. 14 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dall'Assemblea, da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, purché regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi; il Presidente del Consiglio Direttivo è pure Presidente dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

#### Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la nomina al suo interno del Presidente e Vicepresidente;
- l'esame delle domande di ammissione dei nuovi associati, le delibere di ammissione l'iscrizione e la cancellazione nel libro degli associati;
- la predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- la gestione economica, finanziaria e organizzativa dell'Associazione e tutti gli atti in genere di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione se delegati dall'assemblea.
- la proposta di esclusione di un associato per quanto previsto all'art.11 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Le cariche sociali non sono remunerate.

Possono essere autorizzati dal CD rimborsi spese ai consiglieri purché relativi ad attività strettamente inerenti gli incarichi istituzionali. Le spese dovranno essere idoneamente documentate.

#### Validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato, a cura del Presidente, tramite mail o fonogramma contenente l'ordine del giorno, con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio procede alla nomina fra i candidati non eletti, se esistono, secondo l'ordine di priorità definito dal numero di voti ottenuti.

In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede alla Convocazione dell'Assemblea degli associati per procedere alla nomina del nuovo consigliere.

Il Presidente cessa di essere consigliere durerà in carica fino a naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorrerà far luogo alla sua integrale rielezione.

#### **ART. 15 - Il Presidente**

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Sono proprie del Presidente le seguenti funzioni:

- rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede locale dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente che però non ha, in nessun caso, la rappresentanza legale dell'Associazione.

### **TITOLO IV - RISORSE**

#### **ART. 16 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legali, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

#### **ART. 17 - Donazioni e lasciti**

Le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazioni e compie i relativi atti giuridici.

#### **ART. 18 - Entrate ordinarie**

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative;
- donazioni effettuate dagli associati e non associati a qualunque titolo;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- contributi eventuali richiesti per la partecipazione alle attività dell'Associazione;
- contributi da enti pubblici e privati per l'attuazione di progetti
- introiti derivanti dallo svolgimento di attività marginali connesse
- introiti derivanti da attività di fundraising.

## TITOLO V - RENDICONTO

### ART. 19 - *Rendiconto annuale*

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto economico finanziario.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, a disposizione di tutti gli associati.

### ART. 20 - *Divieto di distribuzione degli utili*

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 21 - *Scioglimento*

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve ottenere il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e il Presidente curerà gli adempimenti in merito.

### ART. 22 - *Controversie*

In caso di controversie fra gli associati o fra uno o più associati e l'Associazione, il foro competente è quello del luogo in cui ha sede l'associazione.

### ART. 23 - *Rinvio alle leggi*

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

